

AGENZIA REGIONALE PER LE  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
ARPAL-PUGLIA

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 59 del 20/12/2019 del Registro delle Deliberazioni

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE E DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELLA REGIONE PUGLIA (S.I.L. - SINTESI), AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL'ART. 14, COMMA 2, DEL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184.

L'anno 2019, addì 20 del mese di DICEMBRE in Bari, nella sede dell'ARPAL-Puglia

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, dott. Massimo Cassano, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari P.O. Michele Coviello e Dott.ssa Giulia Marzullo, conferma dal Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego, dott.ssa Alessandra Pannaria, espone quanto segue:

- Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Visto il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Visto l'art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Vista la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" ed in particolare l'art. 7 di "istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL";
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare:
  - il CAPO V "Accesso ai documenti amministrativi" della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni che, in sintesi, ai relativi artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, assicurano l'esercizio del diritto di accesso (con presa visione ed estrazione di copia) di documenti formati o detenuti stabilmente da ogni soggetto di diritto pubblico (oltre che da soggetti di diritto privato limitatamente alla relativa attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario); diritto esercitabile da ogni cittadino portatore di uno specifico interesse diretto, concreto e attuale alla relativa conoscenza, nei limiti fissati dall'art. 24 della predetta legge e nel rispetto delle norme di tutela della privacy ex-artt. 59 e 60, D.Lgs. 196/2003 (Codice di Tutela dei dati personali) e successive modifiche e con qualificazione dello stesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale elemento costitutivo di un principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza;
  - nonché l'art. 29 "Ambito di applicazione della legge" che, al comma 2, testualmente recita: 'Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge';
- Visto il D.P.R. 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare l'art.14, comma 2, che testualmente dispone: "... omissis ... Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela";
- Visto il D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche;
- Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;

- Visto il Decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modifiche;
- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

Precisato che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con Parere n. 16 di dicembre 2008 si è così espressa: "Il rappresentante del creditore (sia questi uno studio legale o un'azienda di recupero crediti, regolarmente muniti di specifico mandato) che presenti istanza volta ad ottenere l'accesso ai documenti presso i Centri per l'impiego relativi a debitori insolventi, è pienamente legittimato ex-lege n. 241/90 ancorché non in possesso di un titolo esecutivo. Il diritto di accesso deve essere, tuttavia, limitato alla conoscenza dei dati identificativi del datore di lavoro (ditta e sede), elementi sufficienti per poter avviare l'opportuna azione legale per vedere riconosciuto (e soddisfatto) il credito. Sarà, eventualmente, l'autorità giudiziaria adita ad assumere, su impulso di parte, ogni altro opportuno provvedimento in ordine alla conoscenza del contenuto economico del contratto di lavoro in capo al debitore, conoscenza peraltro che, di norma, viene acquisita nel procedimento di pignoramento presso terzi attraverso la dichiarazione del datore di lavoro";

Rilevato che:

- il Commissario Straordinario dell'ARPAL Puglia - Dott. Massimo Cassano - ha sottoscritto con la Regione Puglia l'"accordo di contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione al Sistema Informativo Lavoro SINTESI";
- con la sottoscrizione del predetto accordo l'ARPAL Puglia condivide in maniera paritaria gli oneri derivanti dall'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e la responsabilità derivante della gestione diretta della base dati che rappresenta il contenuto del Sistema Informativo Lavoro SINTESI.

Considerato che:

- Il Sistema Informativo Lavoro (Sintesi — Sistema Integrato Servizi per l'impiego) costituisce la piattaforma informatica a supporto delle attività amministrative e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego della Puglia;
- in attuazione della vigente normativa in materia di accesso agli atti amministrativi e a seguito del continuo processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi per il lavoro, si rende necessaria la predisposizione di apposite linee guida che definiscano le modalità operative ed i termini per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti di accesso alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Lavoro (S.I.L.) da parte di quanti ne abbiano titolo;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 8 gennaio 2019, n. 1 con il quale si è proceduto alla nomina del Commissario Straordinario dell'ARPAL Puglia, nella persona del dott. Massimo Cassano, con il compito di completare il percorso finalizzato a rendere operativa l'ARPAL - Puglia nell'esercizio delle attività ad essa attribuite per legge;
- la D.G.R. n. 91 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.) e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera b.

Dato atto che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ARPAL Puglia n. 13 del 16 maggio 2019 sono state adottate le prime misure e gli adempimenti preliminari e propedeutici alla compiuta applicazione del GDPR 2016/679, ai fini dell'adeguamento iniziale dell'ARPAL Puglia alle norme sulla protezione dei dati personali e che con lo stesso provvedimento sono stati;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 16 dicembre 2019 si è dato atto della sottoscrizione dell'"accordo di contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione al Sistema Informativo Lavoro SINTESI", tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro — Puglia (A.R.P.A.L. Puglia);

Ritenuto, quindi, che per il conseguimento delle finalità di cui al presente provvedimento è necessario, nelle more dell'approvazione del "piano di prevenzione della corruzione" di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, fornire specifiche indicazioni circa le modalità operative ed i termini per la conclusione dei procedimenti di accesso agli atti del Sistema Informativo Lavoro della Regione Puglia (S.I.L.), ai sensi dell'art. 29, comma 2, delle legge 241/90 e successive modificazioni e, per l'effetto, adottare le "linee guida" comprensive della scheda tecnica relativa alla indicazione dei "procedimenti" e del "modulo per esercitare il diritto di accesso agli atti del sistema informativo lavoro" (all. 1).

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'Agenzia.

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista l'istruttoria espletata

Ritenuto di dover provvedere in merito

## DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato per costituire parte integrante e sostanziale:

- 1) di approvare "Le linee guida per la disciplina delle modalità operative e del termine di conclusione del procedimento di accesso agli atti del Sistema Informativo Lavoro della Regione Puglia (S.I.L. - SINTESI), ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184", comprensive della scheda tecnica relativa alla indicazione dei "procedimenti" e del "modulo per esercitare il diritto di accesso agli atti del sistema informativo lavoro" (all. 1);
- 2) di stabilire che le nuove modalità operative di cui al punto 1) decorreranno dal 1 gennaio 2020;
- 3) di dare atto che del presente provvedimento dovrà tenersi conto nel redigendo "piano anticorruzione" di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 4) di trasmettere, a cura della Direzione dell'U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego, copia del presente provvedimento a tutte le strutture periferiche dell'ARPAL Puglia;
- 5) di pubblicare copia del presente atto sul sito dell'ARPAL Puglia nelle apposite sezioni "albo pretorio" e "amministrazione trasparente".

Il Commissario Straordinario  
Dott. Massimo CASSANO



---

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di deliberazione, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario  
Responsabile P.O.  
(Michele Coviello)




---

Il Funzionario  
Responsabile P.O.  
(Dott.ssa Giulia Marzullo)



---

Il Dirigente della U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego  
(dott.ssa Alessandra PANNARIA)



---

Allegato 1)

ALLA DUE BE RAZIONE N 54 20/12/14  
COMPOSTO DA P. M. DAGINO

**Linee guida per la disciplina delle modalità operative e del termine per la conclusione del procedimento di accesso agli atti del Sistema informativo lavoro Regione Puglia - SIL, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e art. 14, comma 2, DPR n. 184 del 12 aprile 2006.**

## PREMESSA

Le presenti linee guida disciplinano l'esercizio del diritto di accesso agli atti del Sistema informativo lavoro - SIL della Regione Puglia nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella normativa vigente.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della L. 241/1990 prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridicamente rilevanti del richiedente sia in fase stragiudiziale che nell'ambito di procedimenti pendenti.

A titolo esemplificativo si riporta il parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, del 16 dicembre 2008, con il quale è stato chiarito che: "Il rappresentante del creditore (sia questi uno studio legale o un'azienda di recupero crediti, regolarmente muniti di specifico mandato) che presenti istanza volta ad ottenere l'accesso ai documenti presso i Centri per l'impiego relativi a debitori insolventi, è pienamente legittimato ex lege n. 241/90 ancorché non in possesso di un titolo esecutivo. Il diritto di accesso deve essere, tuttavia, limitato alla conoscenza dei dati identificativi del datore di lavoro (ditta e sede), elementi sufficienti per poter avviare l'opportuna azione legale per vedere riconosciuto (e soddisfatto) il credito. Sarà, eventualmente, l'autorità giudiziaria adita ad assumere, su impulso di parte, ogni altro opportuno provvedimento in ordine alla conoscenza del contenuto economico del contratto di lavoro in capo al debitore, conoscenza peraltro che, di norma, viene acquisita nel procedimento di pignoramento presso terzi attraverso la dichiarazione del datore di lavoro".

Pertanto, la richiesta di accesso deve riferirsi a un documento determinato, o quanto meno determinabile, detenuto stabilmente dall'Agenzia regionale per il lavoro, attraverso le proprie strutture periferiche denominate Coordinamenti Operativi dell'Ambito Territoriale, Ufficio "Vertenze Collettive", Ufficio Collocamento Mirato Disabili" e "Centro per l'Impiego", così come nel caso oggetto della pronuncia del predetto collegio (la comunicazione obbligatoria di assunzione prevista dalle norme di legge).

## MODALITA' OPERATIVE

Tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante, concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, per accedere alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Lavoro della Regione Puglia (SIL), possono presentare una richiesta formale compilando l'apposito modulo (allegato 2), inviandola tramite Posta Elettronica Certificata ovvero Raccomandata A/R, nel rispetto delle disposizioni riguardanti la corretta modalità di invio e sottoscrizione delle istanze fissate dall'art. 38, DPR 445/2000 e successive modifiche, oppure depositandola all'Ufficio territorialmente competente, tenuto a rilasciare apposita ricevuta di attestazione di ricezione della stessa.



Sul sito dell'ARPAL Puglia, alla voce "Accesso agli atti", è reperibile il fac-simile della domanda di accesso e sono disponibili gli indirizzi dei singoli Ambiti territoriali a cui fare riferimento per l'invio della stessa.

La richiesta di accesso deve essere sempre motivata e deve contenere:

- tutti gli elementi utili ad individuare il richiedente;
- i dati anagrafici della persona di cui si chiede l'accesso. Al fine di poter discernere tra eventuali omonimie presenti in banca dati deve essere sempre indicato il codice fiscale e l'ultima residenza/domicilio conosciuta del lavoratore;
- la documentazione che supporta la richiesta di accesso agli atti comprovante l'esistenza dell'interesse giuridico con eventuale presenza di un Titolo esecutivo di formazione giudiziale notificato alla controparte (Decreto Ingiuntivo, Sentenza, ecc.);
- eventuale mandato di rappresentanza o procura alle liti;
- le modalità con le quali comunicare gli esiti della richiesta;
- fotocopia del documento di identità del richiedente.

Qualora l'istanza riguardi sentenze penali o comunque documenti che contengano dati riconducibili ai "dati giudiziari" ed in particolare dati idonei a rivelare: iscrizioni nel casellario giudiziario delle condanne penali (ad es. pene inflitte, pene convertite), sanzioni amministrative dipendenti da reato, carichi pendenti, status personale di imputato o di indagato, ecc., il richiedente NON DOVRA' ALLEGARE tale documentazione, ma dovrà esclusivamente produrre gli estremi dei provvedimenti e l'eventuale titolo esecutivo di cui è già in possesso.

Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nell'istanza provengono da conoscenza personale e diretta e sono state accuratamente riscontrate e si assume la completa responsabilità di quanto dichiarato e della documentazione prodotta sollevando l'ARPAL Puglia da ogni responsabilità nel caso la stessa venga indotta a fornire informazioni non dovute.

L'Ufficio territorialmente competente che riceve l'istanza dovrà procedere ad effettuare una verifica circa l'ammissibilità della richiesta.

Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, anche sotto il profilo della motivazione o dell'informazione richiesta, l'ufficio territorialmente competente ne dà comunicazione al richiedente per la sua regolarizzazione. In tal caso il procedimento viene sospeso ed il termine ricomincerà a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta o dalle sue integrazioni.

Sono inammissibili le istanze generiche e che non consentano all'ente l'agevole individuazione del dato, del documento o delle informazioni richiesti.

Non sono ammesse richieste emulative o meramente esplorative finalizzate a reperire informazioni, dati o documenti in possesso dell'Agenzia al di fuori dai casi previsti dalla legge n. 241/90.

## PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE

Nel caso la richiesta sia considerata ammissibile, l'ufficio territorialmente competente provvederà a notificare, ai controinteressati (tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza ex-art. 22, comma 1, lett. c, L. 241/90) l'avvenuta ricezione della richiesta, così come previsto dall'art. 3 – D.P.R. 184/2006 ("Notifica ai controinteressati"), mediante invio di notifica con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero dal termine di compiuta giacezza della raccomandata, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.



Decorso tale termine, si provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra o della compiuta giacenza, trasmettendo i dati richiesti ovvero trasmettendo l'atto con il quale si comunica il diniego (se si ritiene di accogliere l'eventuale opposizione).

Il provvedimento di accoglimento deve contenere l'avvertimento all'interessato di utilizzare i dati personali in esso contenuti nei limiti delle finalità dell'accesso di cui alle premesse evitando in ogni caso trattamenti di diffusione.

Il termine finale massimo per la conclusione del procedimento in oggetto viene fissato in 90 giorni.

I tempi del procedimento sono condizionati dalla necessità di notificare la richiesta anche ai controinteressati, come sopra evidenziato, e dal conseguente obbligo di rispettare la tempistica relativa alla trasmissione delle lettere raccomandate, della loro ricezione, dei giorni a disposizione dei controinteressati per l'opposizione, dell'eventuale attesa di compiuta giacenza<sup>1</sup>, nonché dalla complessità del procedimento e dalla problematicità della valutazione e ponderazione degli interessi in gioco.

#### PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE SUPPORTATO DA TITOLO ESECUTIVO O ALTRO TITOLO

Nei casi in cui l'istanza di accesso sia corredata da un titolo esecutivo di formazione giudiziale e/o notificato alla controparte o anche di natura stragiudiziale, oppure richiesta su disposizione dell'autorità giudiziaria ovvero su autorizzazione del giudice, oppure riguardi richieste di informazioni da parte di Concessionari della riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli Enti Pubblici Territoriali, non è necessario procedere alla comunicazione al controinteressato in quanto si ritiene che lo stesso sia già informato delle possibili azioni di recupero credito a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti eventualmente azionate nei suoi confronti.

In tutti questi casi appena esplicitati, non dovendosi procedere alla notifica ai controinteressati, il procedimento si dovrà concludere con la trasmissione dei dati richiesti entro il termine massimo di 30 giorni o nel diverso termine fissato dalla Magistratura per l'invio del detto riscontro.

Il provvedimento di accoglimento contiene l'avvertimento all'interessato di utilizzare i dati personali in esso contenuti nei limiti delle finalità dell'accesso di cui alle premesse evitando in ogni caso trattamenti di diffusione.

Per esemplificare i casi di cui sopra, seppur in via non esaustiva, si individuano le seguenti fattispecie:

- 1) Titolo esecutivo di formazione giudiziale notificato alla controparte
  - Decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva o equivalenti;
  - Provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente all'udienza residenziale che si tiene nel procedimento di separazione e divorzio;
  - Verbale di conciliazione giudiziale con cui le parti, una volta trovato l'accordo, definiscono la causa;
  - Provvedimenti di sfratto convalidati;
  - Decisioni, che il giudice dichiara esecutive, prese dagli arbitri cui le parti hanno affidato il compito di risolvere una vertenza.

<sup>1</sup> In caso di mancato ritiro della citata raccomandata a/r, gli uffici competenti dell'Agenzia dovranno attendere il termine di compiuta giacenza presso l'ufficio postale competente che, in base al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2008, è di 30 giorni ai quali andranno aggiunti altri 10 giorni necessari alla restituzione della raccomandata agli uffici dell'Agenzia (mittente).



- 2) Disposizione dell'autorità giudiziaria:
  - o Verbale d'udienza nell'ambito di esecuzioni mobiliari.
  - o Ordinanza del giudice di acquisizione diretta di informazioni dalla P.A. nell'ambito di un processo civile ai sensi art.213 C.P.C.
- 3) Autorizzazioni del giudice ex art. 492-bis c.p.c – 155-quinquies c.p.c. che consentono espressamente all'ufficiale giudiziario o al legale di accedere a tutte le banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni al fine di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore.
- 4) Richiesta dell'avvocato di parte di acquisizione di Documenti della P.A. (nel corso di 'Indagini difensive penali) ai sensi art.391-Quater C.P.P.
- 5) Richiesta di informazioni da parte di Concessionari della riscossione dei tributi e di tutte entrate patrimoniali degli Enti Pubblici Territoriali;
- 6) Richieste da parte di soggetti autorizzati iscritti al relativo Albo dei concessionari (istituito dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997) che, in virtù del rapporto in essere con le Pubbliche Amministrazioni interessate, effettuano tutela dei crediti ai fini della riscossione coattiva delle relative entrate.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2, 3 e 4 sopra esplicitate e/o in casistiche affini, per la relativa e diversa "natura" giuridica dei relativi accessi (regolati da disposizioni speciali e/o comunque da disposizioni diverse da quelle di cui agli artt.22 e segg., L.241/90 e ss. mm. e ii.), l'istanza, purché chiaramente preordinata al raggiungimento delle dette finalità (di prevalente interesse pubblico) e appositamente comprovata nei relativi atti dispositivi e/o autorizzativi, potrà essere inoltrata senza necessità di avvalersi di particolari formalità e senza, pertanto, il necessario utilizzo della modulistica allegata alle presenti Linee Guida.

Al di là dei casi di accesso appena citati (non rientranti nella disciplina ex-artt. 22 e segg. L.241/90 e ss. mm. e ii.), qualora, in fase istruttoria, non si dovesse, comunque, acquisire sufficiente certezza circa la presenza della "immediata" esecutività di un Titolo giustificativo (da valutare ai sensi degli artt. 474 e 475 del C.P.C.), il Responsabile del procedimento, al fine di poter consentire la tutela, in via preventiva, di possibili interessi potenzialmente contrapposti all'ostensione dei documenti richiesti, procederà alla notifica ai "controinteressati" ai sensi dell' art.3 del citato DPR 184/2006, concludendo il procedimento entro il termine massimo di 90 gg. decorrenti dalla ricezione della detta istanza.

Qualora l'istanza venga presentata nei seguenti casi:

- ✓ il soggetto per conto del quale si richiedono i dati occupazionali (legittimazione "attiva") non è il diretto titolare dell'interesse all'accesso (avente le caratteristiche previste dagli artt. 22 e segg.ti, L.241/90 e ss. mm. e ii.), in quanto tale ultimo risulta "deceduto", ma la permanenza della detta titolarità sussiste in quanto si agisce in qualità di erede o legatario di tale ultimo

e/o:

- ✓ i dati occupazionali richiesti si riferiscono agli "eredi" di un soggetto deceduto (legittimazione "passiva") e per il quale ultimo, in vita, sarebbe sussistita la possibilità di conoscere i medesimi (in presenza di un interesse all'accesso avente le caratteristiche previste dagli artt. 22 e segg.ti, L.241/90 e ss. mm. e ii.)



le sopra specificate condizioni "giuridiche" (Erede o Legatario) andranno comprovate, in maniera chiara e dettagliata, con apposita e separata 'Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio' ai sensi art. 47, DPR 445/2000, da sottoscrivere e allegare all'istanza di accesso, ivi citando, in particolare, sotto la propria e personale responsabilità, il titolo (Successione legittima o testamentaria; Dichiarazione di Successione presentata in data; ecc.) cui le stesse derivano e la consapevolezza delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci.

## DECORRENZA E NORMA DI RINVIO

Le presenti modalità operative decorrono dal 1 gennaio 2020.

Per quanto attiene agli eventuali costi di riproduzione e di spedizione a mezzo posta, nelle more dell'adozione di una specifica ed autonoma regolamentazione da parte dell'ARPAL Puglia, si fa rinvio alla disciplina adottata dalla Regione Puglia in quanto compatibile.

Pertanto, nei casi sottoelencati, sono dovuti i seguenti importi:

- a) semplice visione dei documenti:
  - i. € 0,00 se presenti nel S.I.L.;
  - ii. € 3,00 per spese di segreteria (ricerca e visura atti dell'anno in corso non presenti nel S.I.L.);
  - iii. € 6,00 per spese di segreteria (ricerca e visura atti di anni precedenti a quello in corso non presenti nel S.I.L.);
- b) per estrazione di copia:
  - i. € 0,10 per ogni facciata del documento riprodotto se presente nel S.I.L., ai quali vanno aggiunte le spese di segreteria come dal precedente punto a) sub. ii e iii;
- c) spedizione a mezzo posta: ai costi di cui ai precedenti punti a) e b), vanno aggiunti € 3,20 per spese postali (raccomandata a.r.);
- d) spedizione a mezzo telefax: ai costi di cui ai precedenti punti a) e b), vanno aggiunti € 1,30 per ogni facciata del documento trasmesso.

Gli importi, calcolati secondo le indicazioni di cui innanzi, devono essere versati unicamente a mezzo conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse Tributi e Proventi Regionali - via Gentile n. 52 - 70100 Bari, codice tributo 3120, indicando come causale del versamento: "accesso agli atti L.R. n. 15/2008.

Nulla è dovuto nei seguenti casi:

- per spese di ricerca e visura nel caso di documenti detenuti in formato elettronico e trasmessi a mezzo posta elettronica ordinaria e certificata;
- per spese di spedizione per documenti trasmessi a mezzo posta elettronica ordinaria e certificata.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle Linee Guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).



## PROCEDIMENTI

**PROCEDIMENTO:** procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi presenti nel Sistema Informativo Lavoro Regione Puglia SIL

**FONTI NORMATIVE:** L. n. 241/1990; D.P.R. 184/2006; Linee guida ARPAL Puglia

**NOTE GENERALI:** l'accesso si applica a tutte le strutture dell'ARPAL Puglia abilitate all'utilizzo del SIL

**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE:** ambito territoriale competente: Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

**RESPONSABILE PROCEDIMENTO:** la P.O. Coordinamento Operativo dell'Ambito Territoriale di riferimento, ovvero la P.O. Responsabile dei Centri per l'impiego per gli uffici di rispettiva competenza

**ORGANO DECISORE:** Dirigente pro-tempore dell'U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego

**ORGANO SOSTITUTIVO:** l'eventuale sostituzione dell'Organo decisore è resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'ARPAL Puglia

**TIPO ISTANZA:** di parte

**COMPETENZA RICORSO AMM.VO/GIUDIZIARIO:** TAR Bari

NOTE SPECIFICHE	DURATA (GG)	MOTIVAZIONE SE DURATA PARI O SUPERIORE A 90 GIORNI	SILENZIO/ ASSENSO
In assenza di una delle seguenti causali: a) titolo esecutivo; b) di Ordinanza/richiesta di esibizione docum.ne dell'autorità ai sensi dell'art.213 C.P.C. ('Richiesta di Informazioni alla Pubblica Amministrazione'); c) di autorizzazione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 492-bis c.p.c art. 155 quinquies Disposizioni di Attuazione del C.P.C. d) Richiesta dell'avvocato di parte di acquisizione di Documenti della P.A. (nel corso di 'Indagini difensive penali') ai sensi art. 391-Quater C.P.P.	90	Necessità di notiziare la richiesta anche ai controinteressati (ai sensi dell'art.3, DPR 184/2006) e conseguente obbligo di rispettare la tempistica relativa alla trasmissione delle lettere raccomandate, della loro ricezione, dei giorni a disposizione dei controinteressati per l'opposizione, dell'eventuale attesa di compiuta giacenza (30 giorni ai quali vanno aggiunti altri 10 giorni necessari alla restituzione della raccomandata agli uffici dell'Agenzia-mittente) oltre alla complessità del procedimento e alla problematicità della valutazione e ponderazione degli interessi in gioco.	NO



**PROCEDIMENTO:** procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi presenti nel Sistema Informativo Lavoro Regione Puglia SIL supportato da titolo esecutivo di formazione giudiziale notificato alla controparte o altro titolo

**FONTI NORMATIVE:** L. n. 241/1990; D.P.R. 184/2006; Linee guida dell'ARPAL Puglia

**NOTE GENERALI:** l'accesso si applica a tutte le strutture dell'ARPAL Puglia abilitate all'utilizzo del SIL

**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE:** ambito territoriale competente: Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

**RESPONSABILE PROCEDIMENTO:** la P.O. Coordinamento Operativo dell'Ambito Territoriale di riferimento, ovvero la P.O. Responsabile dei Centri per l'impiego per gli uffici di rispettiva competenza

**ORGANO DECISORE:** Dirigente pro-tempore dell'U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego

**ORGANO SOSTITUTIVO:** l'eventuale sostituzione dell'Organo decisore è resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'ARPAL Puglia

**TIPO ISTANZA:** di parte

**COMPETENZA RICORSO AMM.VO/GIUDIZIARIO:** TAR Bari

NOTE SPECIFICHE	DURATA (GG)	MOTIVAZIONE SE DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI	SILENZIO/ ASSENSO
In presenza di una delle seguenti causali: a) un titolo esecutivo di formazione giudiziale e/o notificato alla controparte b) di Ordinanza/riciesta di esibizione documentazione dell'autorità giudiziaria ai dell'art.213 C.P.C. ('Richiesta di Informazioni alla Pubblica Amministrazione'); c) di autorizzazione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 492-bis c.p.c e art. 155 quinquies Disposizioni di Attuazione del C.P.C. d) Richiesta dell'avvocato di parte di acquisizione di Documenti della P.A. (nel corso di 'Indagini difensive penali') ai sensi art.391-Quater C.P.P. e) Richiesta di informazioni da parte di Concessionari della riscossione dei tributi e di tutte entrate patrimoniali degli Enti Pubblici Territoriali iscritti al relativo Albo (istituito dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997)	30  o, nel caso di Ordinanze/Richieste giudiziali entro il termine massimo fissato dal Giudice per l'esibizione	//	NO





**MODULO PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI  
DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO**

**Il sottoscritto** (dati dell'interessato o del legale che agisce su mandato ed in rappresentanza dello stesso)

Cognome e nome \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_

domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ Foro di appartenenza \_\_\_\_\_

tel \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

n. Fax \_\_\_\_\_ a cui verranno recapitati i documenti richiesti

**in nome e per conto di** (dati dell'interessato all'accesso)

Cognome e nome \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ \*

**PRESENTA RICHIESTA DI ACCESSO AI SEGUENTI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI** (specificare quali):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Estremi o indicazioni per individuare le persone per le quali è richiesto l'accesso ai documenti amministrativi:

Cognome e nome \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ \*

Cognome e nome \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ \*

Cognome e nome \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ \*



Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA CHE L'INTERESSE SOSTANZIALE CHE MOTIVA LA PRESENTE RICHIESTA E' IL SEGUENTE:

Indicazione dell'interesse concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, e del collegamento tra la documentazione richiesta e la cura e la tutela dell'interesse medesimo (ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990):

---

---

---

---

**ATTENZIONE:** Solo ed esclusivamente nel caso di richieste riferite a documenti che contengano "dati giudiziari" sensibili, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 196/2003 ed in particolare dati idonei a rivelare iscrizioni nel casellario giudiziario delle condanne penali (ad es. pene inflitte, pene convertite), sanzioni amministrative dipendenti da reato, carichi pendenti, status personale di imputato o di indagato, ecc..., indicare qui di seguito gli estremi dei provvedimenti giudiziari e l'eventuale titolo esecutivo di cui si è in possesso (senza allegare documentazione):

---

---

---

Specificare se la richiesta è sostenuta da un titolo che documenta l'interesse di cui sopra ed in specifico:

- sentenze di condanna
- altri provvedimenti esecutivi giudiziari e extra-giudiziali
- autorizzazione del giudice ex art. 492-bis c.p.c
- disposizione dell'autorità giudiziaria
- richiesta di informazioni da parte di Concessionari della riscossione dei tributi e di tutte entrate patrimoniali degli Enti Pubblici Territoriali iscritti al relativo Albo (istituito dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997)
- Altro .....
- ESECUTIVO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE NOTIFICATO ALLA CONTROPARTE:  SI  NO
- documento di identità del richiedente di cui si allega copia.

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole della responsabilità derivante dall'uso delle informazioni assunte qualora arrechino nocimento a terzi e che l'utilizzo delle stesse dovrà rispettare i principi in tema di riservatezza in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm..
- che le informazioni contenute nella presente richiesta provengono da conoscenza personale e diretta e sono state accuratamente riscontrate.



Tenuto conto che, in presenza di un titolo esecutivo/disposizione dell'autorità giudiziaria, non verrà effettuata la notifica ai controinteressati, il sottoscritto si assume la completa responsabilità di quanto dichiarato e della documentazione prodotta sollevando l'ARPAL Puglia da ogni responsabilità nel caso la stessa venga indotta a fornire informazioni non dovute.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma per esteso \_\_\_\_\_

\* Nei casi particolari in cui:

- ✓ il soggetto per conto del quale si richiedono i dati occupazionali (legittimazione 'attiva') non è il diretto titolare dell'interesse all'accesso (avente le caratteristiche previste dagli artt. 22 e segg., L.241/90 e ss. mm. e ii.), in quanto tale ultimo risulta 'deceduto' ma la permanenza della detta titolarità sussiste in quanto si agisce in qualità di erede o legatario di tale ultimo

e/o:

- ✓ i dati occupazionali richiesti si riferiscono agli 'eredi' di un soggetto deceduto (legittimazione 'passiva') e per il quale ultimo, in vita, sarebbe sussistita la possibilità di conoscere i medesimi (in presenza di un interesse all'accesso avente le caratteristiche previste dagli artt. 22 e segg., L.241/90 e ss. mm. e ii.)

le sopra specificate condizioni "giuridiche" (Erede o Legatario) andranno comprovate, in maniera chiara e dettagliata, con apposita e separata 'Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio' ai sensi art. 47, DPR 445/2000, da sottoscrivere e allegare alla presente istanza, ivi citando, in particolare, sotto lo propria e personale responsabilità, il titolo (Successione legittima o testamentaria; Dichiarazione di Successione presentata in data.....; ecc.) cui le stesse derivano e la consapevolezza delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci.

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, l'ARPAL Puglia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'Agenzia stessa, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### 1. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della richiesta di accesso agli atti, ovvero quale mandatario in nome e per conto del suo assistito.

### 2. Finalità del trattamento

I dati personali forniti con la presente richiesta di accesso sono ricevuti dall'ARPAL Puglia per l'apertura, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale di accoglimento o rigetto della richiesta medesima e saranno trattati esclusivamente a tale scopo. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria, i dati personali forniti saranno utilizzati per sindacare la sussistenza dell'interesse sostanziale diretto, attuale e concreto all'accesso da parte dell'interessato all'accesso medesimo. Il trattamento dei dati potrà avvenire, ove opportuno, anche con strumenti informatici comunque idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno, altresì, conservati nelle rispettive banche dati;

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### 3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.



#### 4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 2 ("Finalità del trattamento").

#### 5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'ARPAL Puglia individuati quali Incaricati del trattamento o da altri organismi a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati ai sensi di legge.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali forniti anche i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa livello di protezione.

#### 6. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

#### 7. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ARPAL Puglia, con sede in Bari, Via Corigliano n. 1.

Il Responsabile del trattamento, è il legale rappresentante dell'Agenzia. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui al precedente punto 6).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, all'ARPAL Puglia all'indirizzo mail [protocollo@arpal.regione.puglia.it](mailto:protocollo@arpal.regione.puglia.it) o all'indirizzo di posta elettronica [arpalpuuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:arpalpuuglia@pec.rupar.puglia.it).

